

GRUPPO CONSILIARE UDC – INSIEME PER FANO

Fano, 02/04/2019

Spett.le Presidente del Consiglio

Sindaco

Segretario Comunale

Oggetto: emendamento alla delibera PROFILO 80069 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.26TER E DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SANITARIA IN UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' CHIARUCCIA" - I.E.

Visto lo delibera sopra descritta ed i suoi allegati, presentati al Consiglio Comunale, il sottoscritto consigliere comunale, propone **n. 1 emendamento** come sotto elencato:

SI CHIEDE DI MODIFICARE LA DELIBERA REINTRODUCENDO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VISTO CHE :

- Secondo la giurisprudenza, **ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione occorre il concorso di due presupposti**, e cioè l'**ascrivibilità** del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale (nel senso che deve trattarsi di impianti o attrezzature che, quantunque non destinati direttamente a scopi dell'amministrazione, siano idonei a soddisfare bisogni della collettività anche se realizzati e gestiti da privati) e **l'esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti**, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale (T.A.R. Toscana, III, 19.2.1999 n. 17; T.A.R. Lombardia, Brescia, 18.3.1999 n. 217);
- **Il beneficio della gratuità della concessione edilizia può essere concesso anche ad un soggetto non pubblico, ma per conto di un ente pubblico**, come nella figura della concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatore (T.A.R. Piemonte, I, 17.12.1998 n. 746; Cons. St., V, 7.9.1995 n. 1280), ovvero nel caso di un ente istituzionalmente competente, cioè destinato, finalizzato e creato per il perseguimento di interessi generali, ricollegati a determinati bisogni della collettività o di determinati gruppi sociali (T.A.R. Toscana, III, n. 17/99, citata).
- **L'esenzione dai contributi presuppone che l'opera sia di pubblico interesse e sia realizzata da un ente pubblico**, mentre non compete alle opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell'attività da essi esercitata nella (o con la) opera edilizia alla quale la concessione edilizia si riferisce (T.A.R. Toscana, citata); così, ad esempio, è stato escluso che la realizzazione di un edificio scolastico

da parte di un privato possa fruire dell'esenzione dal contributo urbanistico (T.A.R. Lombardia, Brescia, 20.6.2000 n. 554).

- La corretta interpretazione dell'ambito di applicazione della norma secondo il Consiglio di Stato è stata evidenziata in una sentenza in cui si afferma che "L'esenzione dal pagamento dei contributi di costruzione, prevista dall'art. 9 comma 1, lett. f), l. 28 gennaio 1977 n. 10, spetta solo con riferimento alle opere realizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali di una pubblica amministrazione e che pertanto, anche se eseguite da un soggetto privato in regime di concessione o altro istituto analogo, sono destinate a pervenire nel patrimonio dell'amministrazione stessa; di conseguenza, se invece una società, anche se costituita da un ente pubblico per il conseguimento di sue finalità, realizza una struttura al fine di utilizzarla nell'ambito della sua attività d'impresa, viene a mancare la stessa ratio della concessione dell'esenzione, che è quella di evitare una contribuzione a carico di un'opera destinata a soddisfare esclusivamente interessi generali."(Consiglio Stato , sez. V, 02 ottobre 2008 , n. 4761).

PER QUESTI MOTIVI CHIEDO DI MODIFICARE LA DELIBERA COME SEGUE:

DI MODIFICARE IL DISPOSITIVO A PAG.2:

DATO ATTO inoltre che:

la struttura sanitaria, comprese le destinazioni accessorie previste dalla scheda comparto, costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell' art.16 comma 8 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e quindi è esente dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell' art.17 comma 3 lettera c) del suddetto D.P.R. che prevede "...Il contributo di costruzione non è dovuto... per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici " ;

COME SEGUE:

DATO ATTO inoltre che:

la struttura sanitaria privata, comprese le destinazioni accessorie previste dalla scheda comparto, NON costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art.16 comma 8 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e quindi sono dovuti i contributi di costruzione e gli altri oneri previsti dalla normativa vigente " ;

E DI CONSEGUENZA DI MODIFICARE IL DISPOSITIVO A PAG.2:

6) DI DARE ATTO che la struttura sanitaria, comprese le destinazioni accessorie previste dalla scheda comparto, costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art.16 comma 8 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e quindi è esente dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera c) del suddetto D.P.R. che prevede "...Il contributo di costruzione non è dovuto... per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici";

COME SEGUE:

DATO ATTO inoltre che:

la struttura sanitaria privata, comprese le destinazioni accessorie previste dalla scheda comparto, NON costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art.16 comma 8 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e quindi sono dovuti i contributi di costruzione e gli altri oneri previsti dalla normativa vigente ” ;

Parere Tecnico emendamento

F.to Davide Delvecchio – UDC – INSIEME PER FANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 D.LGS. 267/2000

La variante oggetto della presente deliberazione viene effettuata sulla base della pianificazione sanitaria regionale di cui il protocollo, approvato con Deliberazioni di Giunta Comunale n.119 del 06/04/2018 e n.231 del 31/05/2018, ne costituisce il presupposto giuridico e programmatico; si osserva che l'accordo tra il Presidente della Regione Marche ed il Sindaco di Fano è stato sottoscritto ai sensi dell'art.15 della L.n.241/1990.

Nella citata D.G.C. n. 231/2018 e nel protocollo sottoscritto si prevede, tra l'altro, che:

"(...) le obbligazioni in materia di urbanizzazioni: adozione di schema di convenzionamento (l'intervento è esentato dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.17, comma 3, lettera c) del DPR 380/2001 tenuto conto del legame istituzionale che tale struttura ospedaliera presenta con la concorde azione amministrativa della Regione Marche e del Comune di Fano orientata alla cura degli interessi pubblici sottesi alla pianificazione sanitaria di cui al presente protocollo)".

L'art.16, comma 8, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. annovera le "strutture sanitarie" fra le opere di urbanizzazione secondaria (si richiama il tutt'ora vigente art.4 della L.n.847/1964), mentre l'art. 17, comma 3, nella seconda parte della lettera c) prevede una ipotesi di esenzione di tali strutture dal contributo di costruzione: *"il contributo di costruzione non è dovuto ... per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici."*

La variante in oggetto ha puntualmente e precisamente individuato l'area pubblica in questione su cui costruire la struttura ospedaliera sulla base di un accordo convenuto con l'ente regionale competente in materia di programmazione sanitaria a cui il Comune di Fano adempie mediante apposita variante urbanistica; coerentemente con tale impostazione istituzionale, finalizzata alla cura di interessi pubblici di natura sanitaria e territoriale, il protocollo specifica espressamente che la struttura sanitaria costituisce opera di urbanizzazione secondaria e pertanto, come tale, è esentata dal contributo di costruzione.

Tale ricostruzione è suffragata dalla giurisprudenza amministrativa, si veda in particolare TAR Toscana sent. n. 1570/2016 e Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2870/2011 di cui si riporta il seguente stralcio:

"Il concretarsi dell'ipotesi di esenzione dal contributo concessorio ex art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, ora considerata, si riscontra in presenza di opere classificabili come di urbanizzazione, purchè esse siano realizzate, anche da privati, "in attuazione di strumenti urbanistici". Rileva, dunque, ed è sufficiente, non ponendo la norma altre condizioni, che l'opera attui, ossia ponga in essere, quanto previsto dallo strumento, realizzando la configurazione di opere di urbanizzazione in esso contemplata.

(...)

Sulla riconducibilità al novero delle urbanizzazioni secondarie delle strutture sanitarie private si concorda con la sentenza; del resto l'ipotesi di esonero considerata nella seconda parte dell'art. 17, co 3, lett c) D.P.R. cit è testualmente riferita ad opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, coerentemente con l'intento di agevolare la realizzazione di opere di urbanizzazione e di evitare un illogico addebito al privato realizzatore di queste di contributi per opere di urbanizzazione che, in parte, egli stesso contribuisce a creare."

Per le motivazioni sopraesposte si esprime parere di regolarità tecnica CONTRARIO

Il Dirigente Settore IV - Urbanistica
Arch. Adriano Giangolini

valorizzazione dell'immobile ai sensi dell'art. 58 D.L. n.112/2008: non dovuto
regolarità contabile: favorevole

Il Dirigente Settore III - Servizi Finanziari - Servizio Patrimonio
Dott.ssa Daniela Martoni

04/04/2019